



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Accordo aziendale Salvatore Lumia srl di Agrigento/Rsa, Filt-Cisl, Faisa -Cisal,
valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 07/40 del 25 gennaio 2007
pubblicato in G.U. n. 44 del 22 febbraio 2007**

Verbale di riunione

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2005, presso la sede aziendale di Agrigento della Salvatore Lumia s.r.l., si riuniscono

per l'azienda:

Il dr. Francesco Zicari e il dr. Salvatore Zicari

per la rappresentanza sindacale aziendale i signori:

Alfonso Scalia (FIT CISL) e Alberto Guzzardo (FAISA CISAL)

per discutere, su convocazione dell'azienda. il seguente O.d.G.:

- adeguamento fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero.

1) Prende la parola in dr. Francesco Zicari che richiama quanto dichiarato nel verbale della riunione dei 12 ottobre 2005 in cui ha segnalato l'opportunità di adeguare le fasce orarie aziendali dei servizi garantiti in caso di sciopero a quelle stabilite in sede regionale dalle segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL e FAISA-CISAL insieme alla sezione regionale dell'ANAV (associazione cui l'azienda aderisce).

Per questi motivi, diffusamente dettagliati nel predetto verbale di riunione del 12-10-2005, l'azienda propone di modificare le esistenti fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero nelle seguenti: delle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 13.30 alle 16.30

I rappresentanti sindacali si dichiarano concordi.

Pertanto si stabilisce che dalla data odierna le fasce orarie dei servizi garantiti in caso di sciopero sono così individuate:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00

e dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Sono inoltre richiamate e ratificate da tutti i presenti le norme contenute nel citato verbale delle organizzazioni regionali del 23/6/2005 ed esattamente:

a) Procedure da adottare all'inizio dello sciopero ed alla ripresa del servizio (vedi nota*);

b) Garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori degli impianti e dei mezzi (vedi nota**);

Il presente verbale, a cura dell'azienda, sarà trasmesso alle Segreterie Regionali delle OO.SS.LL. di cui al citato verbale regionale, all'ANAV Sicilia e alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché affisso presso le sedi aziendali per almeno 15 giorni.

NOTA

(*) Con l'inizio dell'astensione dal lavoro i mezzi, completate le corse già iniziate, saranno, ove previsto, rimessati presso il deposito aziendale, ove esistente, oppure in altro luogo convenzionalmente utilizzato, da dove saranno riconsegnati al personale in servizio al termine dell'astensione stessa per riprendere il regolare esercizio dai rispettivi capilinea.

(**) Durante l'astensione dal lavoro almeno un operatore di officina dovrà presidiare l'impianto fisso al fine di prestare soccorso in caso di emergenza, limitando al massimo il disagio per l'utenza e garantendo la sicurezza dell'esercizio.

2) I rappresentanti aziendali procedono, quindi, ad informare la Rappresentanza Sindacale Aziendale in merito a: organico, fabbisogno aziendale, turni di servizio, ricorso ad assunzioni a tempo determinato e al lavoro somministrato, assolvendo a quanto previsto dall'art. 2 lettere A ed E dell'Accordo Nazionale 20-11-2004 in merito alla comunicazione semestrale alla R.S.A. sul numero dei contratti a termine in corso, sulla necessità o meno di assunzioni e sul ricorso al lavoro somministrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 07/40: Lumia Agrigento/Rsa Filt-Faisa Cisal. Accordo aziendale (*rel. Di Cagno*) (Pos. 23330)

(Seduta del 25 gennaio 2007)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione dell'accordo**;

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,

PREMESSO

che l'azienda Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 16 dicembre 2005, l'azienda Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento e le R.S.A. FIT-CISL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che in data 2 agosto 2006 tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 e ss. mod;

che in data 28 agosto 2006 l'ADOC ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;

CONSIDERATO

1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art.10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

RILEVATO

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono state così individuate: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 (fasce coincidenti con quelle previste dall'accordo regionale concluso in data 23 giugno 2005, e successivamente integrato in data 11 luglio 2005 tra l'ANAV Sicilia e le Segreterie Regionali Sicilia delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl);

che le parti hanno inteso richiamare altresì tutte le norme contenute nell'accordo regionale del 23 giugno – 11 luglio 2005, sia in relazione alle procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio, sia in relazione alla costituzione dei presidi aziendali;

che, pertanto, l'accordo in esame appare conforme alle disposizioni dell'accordo regionale già valutato idoneo da questa Commissione di garanzia con delibera 06/279 del 17 maggio 2006

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, concluso in data 16 dicembre 2005 tra la suddetta azienda e la R.S.A. FIT-CISL/FAISA-CISAL ;

PRECISA

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e succ. mod., ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

DISPONE

la comunicazione della presente delibera alla azienda Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, alla R.S.A. FIT-CISL e FAISA-CISAL, al Prefetto di Agrigento, al Ministro dei Trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.